

Più sicurezza per tutte

Il dl 14/08/2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" è stato convertito con modificazioni dalla legge 15/10/2013, n. 119. Affrontiamo le innovazioni al cp e al cpp rilevanti per l'attività di polizia giudiziaria, nonché le disposizioni relative ai provvedimenti del questore in materia di contrasto alla violenza domestica. **Codice Penale Maltrattamenti contro familiari e conviventi e circostanze aggravanti comuni** L'aggravante "se il fatto è commesso in presenza di minore degli anni 18", inserita nel co. 2 dell'art. 572 relativo ai maltrattamenti contro familiari e conviventi dal decreto legge, è stata soppressa dalla legge di conversione. Nell'art. 61, relativo alle aggravanti comuni, sono state introdotte, con il n. 11-quinquies, due aggravanti che si riferiscono anche all'art. 572: nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto di cui all'art. 572 aver commesso il fatto "in presenza o in danno di un minore degli anni 18" ovvero "in danno di persona in stato di gravidanza".

Circostanze aggravanti della violenza sessuale Nell'art. 609-ter, co. 1, è stato modificato il n. 5, elevando l'età della vittima da minore degli anni 16 a minore degli anni 18 e sono state introdotte due aggravanti se i fatti sono commessi: nei confronti di donna in stato di gravidanza (co. 1, 5-ter); nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (co. 1, 5-quater). Si evidenzia che l'aggravante del fatto commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza è previsto dall'art. 61 con riferimento anche ai reati contro la libertà personale, tra i quali è compresa la violenza sessuale, nonché dall'art. 609-ter, inserito nella sezione relativa ai delitti contro la libertà personale. Sarebbe stato opportuno a riguardo un migliore coordinamento tra le norme, comunque nel delitto di violenza sessuale dovrà applicarsi, per la sua specificità, l'aggravante di cui all'art. 609-ter.

Minaccia e atti persecutori La sanzione della multa per la minaccia non grave, prevista dal co. 1 dell'art. 612 nella misura fino a 51 euro è stata elevata fino a 1.032 euro. Invariato è rimasto il co. 2 relativo alla minaccia aggravata. Il co. 1 dell'art. 612-bis definisce gli atti persecutori e prescrive che il fatto, salvo che costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (la pena è stata elevata nel massimo da 4 a 5 anni dall'art. 1-bis del dl 78/2013 conv. con mod. dalla l. 94/2013). Il co. 2, modificato dal decreto legge e poi ulteriormente dalla legge di conversione, prescrive l'aumento di pena se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Invariate sono rimaste le aggravanti previste dal terzo comma. In ordine alla querela sono state apportate modifiche dal dl e poi dalla legge di conversione. L'ultimo comma prescrive a riguardo quanto segue: il delitto è perseguibile a querela della persona offesa; il termine per la querela è di 6 mesi; la remissione della querela può essere effettuata solamente in sede processuale, ma la stessa è irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi indicati nel co. 2 dell'art. 612. Invariati sono rimasti i casi di perseguibilità d'ufficio previsti dall'ultimo periodo del comma in questione. **CODICE DI PROCEDURA PENALE L'allontanamento dalla casa familiare** L'art. 282-bis, relativo alle misure cautelari, è stato innovato

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/03/2014